

Ordinanza 29 marzo 2013, n. 70

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009. (Ordinanza n. 70). ⁽¹⁾

(G.U. n. 82 del 08.04.2013)

(1) Emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariati ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012 in relazione agli eventi sismici del 15 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, 18 giugno 2010, n. 3882 e 28 gennaio 2011, n. 3920;

Visto l'art. 67-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure per la crescita del Paese»;

Viste le leggi della Regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17 e 20 dicembre 2012, n. 26;

Vista la legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, recante norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 ed in particolare l'art. 3 con cui vengono definiti i programmi integrati di recupero (P.I.R.) su centri storici e su centri e nuclei urbani rurali; (2)

Vista la nota prot. RIA/0058784 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della Regione Umbria, commissario delegato per l'emergenza in questione, la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario;

Vista la nota n. 0146269 del 3 ottobre 2012 con cui il Presidente della Regione Umbria - Commissario delegato ha trasmesso le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Umbria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata dai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.
2. Per i fini di cui al comma 1, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. (Programmi Integrati di Recupero) e risorse finanziarie della Regione Umbria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza, ed all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 67-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 assicurando procedure e termini che consentano il rapido rientro nelle abitazioni. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria provvede altresì alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate alla Regione Umbria.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con il relativo quadro economico.
4. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Umbria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5427 che viene intestata al Presidente della Regione Umbria per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità in correlazione con il crono programma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto dirigente è tenuto a relazionare ai Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Nella contabilità speciale di cui al comma 5 confluiscono anche le risorse della accisa regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 9 dicembre 2011 come modificato dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26 nonché, per le finalità di cui al secondo periodo del comma 2, le risorse di cui all'art. 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa e a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio

1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne verifica la corrispondenza alle finalità sopra indicate.

8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Umbria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione dei interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2) Decreto Legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998 n. 61 - Art. 3 (*Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.*)

"1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4.

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3."

OMISSIS